

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0306/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1 della legge regionale n. 5/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0307/Pres.

Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale n. 64/1986, art. 32-sexies, comma 2. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0308/Pres.

Regolamento recante disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale n. 64/1986, art. 32-sexies, comma 2. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 agosto 2001, n. 0315/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i rapporti internazionali, della presidenza della giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2001, n. 0330/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13/1998, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria. Approvazione modifica Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2001, n. 0331/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione Pag. 16

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° ottobre 2001, n. 46/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario» Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° ottobre 2001, n. 47/R.

Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3, di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia, Modifica .. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 48.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, sul prelievo in deroga. Riesame . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2001, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione Pag. 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 33.

Norme in materia di attività di estetica Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 34.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 35.

Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni Pag. 22

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 36.

Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento Pag. 22

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 37.

Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 «Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio» e 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche - disposizioni transitorie in materia di invalidi civili Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8.

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 9.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 Pag. 27

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 2001, n. 19.

Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia Pag. 27

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 20

Disposizioni sull'ordinamento dell'amministrazione regionale Pag. 28

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 Pag. 29

LEGGE 29 dicembre 2001, n. 22.

Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002 Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 1.

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione Pag. 30

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 2.

Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2002 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)» e interventi in favore degli emigrati Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0306/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 art. 142, che autorizza l'amministrazione regionale ad erogare al mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attuazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi tra le imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualità dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero;

Visto l'art. 7, comma 126 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che modifica il comma 1 dell'art. 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, autorizzando ad erogare al mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni;

Visto l'art. 7, comma 127, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che, integrando il comma 1 dell'art. 142 della legge regionale n. 5/1994, introduce tra le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e la costruzione di laboratori artigiani;

Visto l'art. 7, comma 128, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai sensi del quale i suddetti finanziamenti sono concessi secondo la regola «*de minimis*»;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 9, comma 14, con cui si delega al comitato di gestione del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 142, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 5/1994, e sulla concessione delle stesse;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2309 del 16 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999 al registro n. 1, foglio n. 368, così come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 935 del 7 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2000 al registro n. 1, foglio n. 205, con cui venivano adottate le direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 142 della legge regionale n. 5/1994;

Ritenuto di dare forma regolamentare alle direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui sopra introducendo alcune modificazioni derivanti dalle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2646 del 3 agosto 2001;

Decreta:

È approvato, il «regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 17 settembre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 370

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 142, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra le imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31-bis e 31-ter della predetta legge regionale n. 6/1970, purché non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdessero la qualifica artigiana per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, mantengono in essere i finanziamenti di cui al presente regolamento sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.

Art. 3.

Tipologia degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo in conto interessi in relazione a finanziamenti accordati da mediocredito e dalle banche con esso convenzionate, ai soggetti di cui all'art. 2 per le finalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad una stessa impresa non può superare 100.000 euro in tre anni.

3. Sono escluse dagli interventi le imprese artigiane e loro consorzi operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento e ampliamento dei laboratori;

b) l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature ed arredi direttamente funzionali all'attività esercitata;

c) la realizzazione dei seguenti interventi finalizzati a migliorare il sistema di produzione e la qualità dei prodotti e dei servizi prestati:

1) lo svolgimento di ricerche e di sperimentazioni tecniche e tecnologiche;

2) l'acquisizione di assistenza tecnica e consulenza per l'adozione di nuove tecniche gestionali e produttive;

3) la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente, alla sicurezza del lavoro ed all'igiene;

4) l'allestimento di nuove procedure per il controllo qualitativo dei prodotti dell'impresa;

5) la creazione di marchi di qualità;

6) l'acquisto di brevetti e licenze;

d) il sostegno all'esportazione per costi per partecipazione a fiere, esecuzione di studi e consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;

e) il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, finalizzato al rafforzamento della struttura aziendale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, come da ultimo integrato dall'art. 7, comma 122, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alle condizioni previste dalla norma stessa.

4. Gli interventi di consolidamento di cui alla lettera e) del comma 1, sono ammessi soltanto in presenza di specifiche situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse accertate dalla banca proponente e devono essere finalizzati al riequilibrio ed al risanamento e rafforzamento della situazione finanziaria aziendale. La richiesta di intervento, non ripetibile per la medesima impresa, dovrà essere motivata e corredata da specifica relazione istruttoria della banca proponente.

5. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, le spese concernenti i macchinari usati possono essere ammesse a condizione che:

a) alla domanda sia allegata una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici, ovvero che sono decaduti i relativi vincoli di destinazione;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo.

Art. 6.

Entità e durata dei finanziamenti

1. I contributi sono concessi in relazione a finanziamenti di durata non inferiore a due anni e non superiore a dieci anni.

2. Il finanziamento relativo alle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), non può essere superiore a cinque anni.

3. L'ammontare del finanziamento può essere pari o inferiore al totale della spesa ammissibile.

4. L'importo minimo del finanziamento è pari a lire 20 milioni, quello massimo pari a lire 400 milioni.

5. A partire dal 1° gennaio 2002, l'ammontare minimo ammissibile è pari ad € 10.000, quello massimo pari ad € 200.000.

Art. 7.

Condizioni di tasso dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso in misura pari al tasso di riferimento in vigore al momento della stipula del relativo contratto.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari al 35% del tasso di riferimento e non può comunque essere inferiore al 2%, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4.

3. L'intervento a carico dell'amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4%.

Art. 8.

Procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande a mediocredito.

2. Gli interessati presentano domanda di finanziamento a mediocredito o alle banche convenzionate con mediocredito, secondo uno schema di domanda approvato con provvedimento del direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le banche trasmettono a mediocredito le domande di cui al comma 2 corredate da una dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente ed obiettivi del programma di finanziamento.

4. Mediocredito, ricevute dalle banche convenzionate le domande di ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento, verificata formalmente la completezza e la congruità delle informazioni fornite e, con riferimento ad ogni singola istanza ed alla data di ricevimento, la disponibilità dei fondi, le sottopone all'esame del comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, così come previsto dall'art. 9, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

5. Il comitato di cui al comma 4, delibera in merito all'ammissibilità all'agevolazione dell'iniziativa presentata e provvede alla concessione del contributo.

Art. 9.

Erogazioni del finanziamento e decorrenza del contributo

1. Le banche convenzionate con mediocredito, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni, sono tenute ad erogare i finanziamenti al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

2. Qualora il comitato di cui all'art. 8 conceda il contributo, il tasso agevolato di cui al comma 2 dell'art. 7 decorre dalla data di stipula del contratto di cui al comma 1.

Art. 10.

Vincolo di destinazione dei beni

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni e dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto degli incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo dal momento della concessione dello stesso.

3. In caso di alienazione, dopo cinque anni, del bene immobile oggetto di incentivo pluriennale ultraquinquennale, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto di finanziamento divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni; tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla banca concedente il finanziamento e comunicata al Mediocredito.

5. Nel caso di cessione o trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata, purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 11.

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nel contratto di finanziamento dev'essere previsto che, per tutta la durata dello stesso, l'impresa si obbliga:

a) ad applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

b) a rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, alla banca finanziatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 10;

c) a consentire l'accesso, presso i locali dell'impresa artigiana stessa, ai funzionari dell'amministrazione regionale, del mediocredito e della banca finanziatrice, al fine dell'espletamento dei controlli di cui all'art. 12.

Art. 12.

Controlli ed accertamenti

1. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura contenente la dicitura:

«Spesa finanziata con credito agevolato, ai sensi dell'art. 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale autenticata dalla banca medesima.

2. La direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato effettua, presso mediocredito e le banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati.

Art. 13.

Modalità di calcolo dell'entità del contributo

1. L'entità del contributo, ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*», è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui al comma 5, dell'art. 1, regolamento approvato con decreto del presidente della regione n. 076/Pres del 19 marzo 2001.

Art. 14.

Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate alle banche a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Visto: il presidente TONDO

02R0040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0307/Pres.

Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale n. 64/1986, art. 32-sexies, comma 2. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l'«organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Vista la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativa a «disposizioni varie in materia di competenza regionale»;

Visto l'art. 28 della succitata normativa, con il quale è stato aggiunto, dopo il capo III del titolo II della legge regionale n. 64/1986, il capo III *bis* relativo a «benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi»;

Visto l'art. 32-*bis*, comma 1 della legge regionale n. 64/1986, come introdotto dall'art. 28 della legge regionale n. 9/1999, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della normativa medesima;

Visto l'art. 32-*ter*, comma 1, della legge regionale n. 64/1986, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo III *bis* della medesima legge regionale, il presidente della Regione o l'assessore delegato alla protezione civile provveda, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, a delimitare i comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

Visto, in particolare, l'art. 32-*quinqies* che prevede la concessione di contributi in conto interessi ad imprese danneggiate da eventi calamitosi, individuando i criteri di priorità;

Rilevato che l'art. 32-*sexies*, secondo comma della citata legge regionale n. 64/1986, prevede l'emanazione di apposito regolamento per la concessione di contributi di cui al capo III *bis* della legge regionale stessa;

Ravvisata la necessità di dare esecuzione alla legge regionale n. 64/1986 con l'adozione del regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della protezione civile;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2636;

Decreta:

È approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'art. 32-*sexies*, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, il «regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 1° ottobre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 377.

Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 art. 32-sexies, comma 2.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine destinati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività, a seguito degli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del capo III *bis* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, aventi sede o unità operativa nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 32-*ter* della legge regionale n. 64/1986.

Art. 3.

Oggetto del contributo

1. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili registrati, dai beni mobili, e dalle scorte, e sono strettamente legati alla ripresa delle attività produttive.

2. Sono ammissibili al finanziamento agevolato gli oneri sostenuti dall'impresa per la perizia di stima giurata di cui all'art. 7, nonché le eventuali spese tecniche, quali la progettazione ed il collaudo. Non è ammessa a finanziamento la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo d'imposta sul valore aggiunto o riferita ad altre imposte o tasse.

Art. 4.

Beni immobili

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni immobili distrutti o danneggiati, censiti o denunciati al Nuovo catasto edilizio urbano, i relativi impianti, le relative aree scoperte, le opere di difesa preesistenti all'evento calamitoso e le strade private di accesso purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. Sono altresì ammesse a finanziamento agevolato le spese per le demolizioni necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

3. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese relative alla progettazione e al collaudo.

4. Non formano oggetto di finanziamento agevolato migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, salvo che non siano obbligatorie per legge, o salvo che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

5. Sono escluse le spese relative ad immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, se non sia intervenuta sanatoria.

6. Sono incluse nelle spese di ripristino delle attività danneggiate le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera degli impianti.

Art. 5.

Beni mobili

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni mobili e dai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa.

2. Sono incluse nelle spese di ripristino le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera dei macchinari.

3. Sono escluse le spese di ripristino di prodotti finiti, che non siano riconducibili ai prodotti ed alle merci temporaneamente giacenti in attesa di spedizione o consegna.

Art. 6.

Accertamento dello stato di impresa danneggiata

1. Lo stato di impresa danneggiata è accertato mediante dichiarazione resa dal comune, attestante che l'impresa richiedente l'ammissione alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 64/1986, ha sede o unità operativa presso il comune delimitato ai sensi dell'art. 32-ter della medesima legge ed ha riportato danni, in conseguenza degli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9 della stessa legge regionale n. 64/1986.

Art. 7.

Accertamento del danno

1. L'accertamento del danno avviene mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

2. La perizia è effettuata in via analitica e determina la natura e l'entità dei danni singolarmente valutati, al fine di quantificare i costi per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto dei criteri dettati agli articoli 8 e 9.

La perizia deve contenere:

a) l'individuazione dei beni distrutti o danneggiati, con la descrizione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:

1) beni immobili, distinti in:

- 1.1. edifici, pertinenze, aree scoperte e strade di accesso;
- 1.2. impianti al servizio degli immobili dell'impresa;

2) beni mobili registrati;

3) beni mobili distinti in:

- 3.1) macchinari;
- 3.2) attrezzature;
- 3.3) mobili e macchine da ufficio;

4) scorte;

b) la descrizione analitica del danno subito dai beni e dalle loro parti, a seguito dell'evento calamitoso;

c) l'indicazione del criterio di valutazione, in applicazione degli articoli 8 e 9, in relazione al danneggiamento del bene;

d) la descrizione delle operazioni di ripristino con l'indicazione dei relativi costi, comprensivi d'eventuali spese accessorie necessarie al buon esito dell'intervento e al netto degli oneri fiscali.

Art. 8.

Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni immobili

1. La quantificazione del danno concernente i beni immobili destinati ad attività d'impresa è determinata dal costo per il ripristino del bene danneggiato.

2. L'ammontare dei danni concernenti gli impianti funzionali all'esercizio dell'attività di impresa è calcolato sulla base del costo per eseguire la riparazione ovvero, in caso di bene non riparabile, sulla base del costo di realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato. Il costo per la riparazione non può essere superiore al costo per la realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato.

Art. 9.

Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni mobili

1. L'ammontare del danno sui beni mobili è calcolato come segue:

a) per il mobilio, le attrezzature e le macchine per ufficio, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni e corrisponde, in caso di bene distrutto o non riparabile, al prezzo di mercato di un bene avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o non riparabile; in caso di bene riparabile, la valutazione del danno corrisponde al costo della riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

b) per i macchinari e attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo o comunque funzionali alle attività di impresa, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni. In caso di bene distrutto o non riparabile, il valore del danno corrisponde al prezzo di mercato avente le medesime caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato; nel caso in cui il bene non sia reperibile con le medesime caratteristiche e funzionalità, è ammessa a beneficio la spesa per l'acquisto di un macchinario tale da consentire il mantenimento dello standard di produttività aziendale. Nel caso in cui il bene sia riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

c) per i beni mobili registrati, qualora il bene sia andato distrutto o sia danneggiato in modo irreparabile, è ammesso a contributo il valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è ammesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. L'accertamento della distruzione deve essere effettuato sulla base delle denunce di legge. Se il bene è riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

d) per le scorte, il valore del danno corrisponde al valore delle scorte danneggiate o distrutte. Il valore delle scorte è costituito dal prezzo di acquisto delle stesse, risultante da fatture o altri documenti probatori, e da eventuali costi di produzione.

Art. 10.

Finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati possono essere concessi direttamente dall'ente finanziario regionale e dalle banche convenzionate con lo stesso nel rispetto dei disposti dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai fini del presente regolamento, per ente finanziario regionale si intende la banca con la quale la direzione regionale della protezione civile ha perfezionato specifico contratto, per la gestione delle agevolazioni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 3, della legge regionale n. 64/1986; per banca convenzionata si intende il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con l'ente finanziario regionale.

2. I finanziamenti agevolati hanno durata superiore a diciotto mesi e massima di dieci anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, comunque, non superiore a venticinque mesi.

3. I contratti dovranno prevedere il rimborso rateale del capitale finanziato, la periodicità trimestrale o semestrale delle rate, comunque con data di scadenza corrispondente al primo giorno del mese.

4. Gli interessi, sia d'ammortamento che di preammortamento, sono corrisposti in via posticipata; per il calcolo degli stessi è utilizzato l'anno commerciale (360/360).

5. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso o variabile. Il metodo di calcolo degli interessi, a tasso fisso o variabile, prescelto all'atto del perfezionamento, resta invariato durante tutta la durata del finanziamento.

6. Nel caso di finanziamenti a tasso fisso, il tasso convenuto non potrà eccedere il tasso di riferimento vigente alla data di stipula dell'operazione, così come definito all'art. 11, comma 4 del presente regolamento.

7. Nel caso di finanziamento a tasso variabile, le operazioni sono perfezionate con indicizzazione ancorata a parametri (tassi indicatori) rilevabili da fonti informative pubbliche ed il valore del tasso applicabile per ogni scadenza deve essere noto già all'inizio del periodo di maturazione degli interessi. La maggiorazione (spread), applicata al tasso indicatore dalla banca finanziatrice, rimane costante durante tutta la durata del finanziamento. L'entità massima della maggiorazione (spread) applicabile è determinata in modo che il tasso finito (tasso indicatore + maggiorazione), alla data di stipula del finanziamento, non ecceda il tasso di riferimento di cui all'art. 11, comma 4 del presente regolamento.

8. L'ente finanziario regionale e le banche convenzionate possono dar corso all'erogazione dei finanziamenti anche prima dell'accoglimento delle istanze di agevolazione da parte della direzione regionale della protezione civile. L'erogazione totale del finanziamento deve comunque avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di ammissione in parola.

9. I contratti di finanziamento devono fissare una data per l'ultimazione dei piani di ripristino e prevedere specifica clausola che subordini l'applicazione delle condizioni agevolate ovvero l'erogazione delle agevolazioni alla presentazione all'ente finanziario regionale o alla banca convenzionata, da parte delle imprese finanziate, della documentazione probante l'avvenuta realizzazione dell'intervento di ripristino.

Art. 11.

Forma ed entità dell'agevolazione

1. Le agevolazioni sono erogate ai soggetti beneficiari sotto forma di contributi in conto interessi, calcolati in rapporto all'ammontare e alla durata dei finanziamenti contrattualizzati ammessi all'agevolazione. Ove il finanziamento attivato fosse d'entità superiore al limite di finanziamento ammesso ai benefici di legge, l'agevolazione non potrà essere riconosciuta sulla parte eccedente.

2. In rapporto alle risorse effettivamente disponibili, per ciascun evento calamitoso, la giunta regionale definisce l'entità delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge regionale n. 64/1986.

3. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli calcolati, sui medesimi capitali, al tasso agevolato: i tassi in parola sono determinati come specificato al successivo comma 4. Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del piano di rimborso del capitale del finanziamento agevolato, così come definito nel contratto perfezionato. I contributi in conto interessi decorrono dalla data d'erogazione del finanziamento.

4. Il tasso di riferimento in base al quale è calcolata l'entità dell'agevolazione è determinato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il credito agevolato alle imprese per categoria di appartenenza. Il tasso di riferimento applicabile è quello vigente all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso agevolato è determinato dalla giunta regionale sulla base delle risorse disponibili.

5. In ogni caso, gli oneri per interessi, al netto dei contributi spettanti, a carico dei soggetti beneficiari non potranno risultare inferiori, su ogni singola rata, al tasso agevolato di cui al comma precedente.

Art. 12.

Erogazione dell'agevolazione

1. I contributi sono liquidati ai soggetti beneficiari ad avvenuto completamente degli interventi di ripristino. A tal fine l'ente finanziario regionale e le banche convenzionate acquisiscono agli atti documentazione probante l'avvenuta realizzazione degli interventi stessi.

2. I contributi sono riconosciuti dall'ente finanziario regionale ai soggetti beneficiari in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal contratto di finanziamento.

3. I contributi relativi alle rate eventualmente già scadute e rimborsate alla data di ricevimento da parte dell'ente finanziario regionale della documentazione di cui al comma 1, sono riconosciuti ai soggetti beneficiari in unica soluzione entro trenta giorni da tale data.

Art. 13.

Presentazione della domanda di agevolazione

1. Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari all'ente finanziario regionale, direttamente, o per il tramite delle banche con lo stesso convenzionate.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il termine fissato con proprio decreto dall'assessore regionale alla protezione civile in relazione all'evento calamitoso per il quale è attivata la procedura del ristoro ai sensi del capo III-*bis* della legge regionale n. 64/1986.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

b) originale o copia conforme all'originale della perizia di stima giurata attestante i danni subiti ed gli interventi di ripristino da effettuare;

c) dichiarazione del comune, resa ai sensi dell'art. 6;

d) dichiarazione attestante l'esistenza di un'eventuale copertura assicurativa sul bene danneggiato.

La dichiarazione di cui al punto d) del comma 3 può essere attestata nella domanda di agevolazione, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro il termine massimo di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della domanda di agevolazione, l'ente finanziario regionale, anche attraverso la banca convenzionata, completa l'iter istruttorio, verificando la completezza e la congruità delle informazioni fornite. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori trenta giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

5. Entro i trenta giorni successivi l'ente finanziario regionale sottopone all'esame della direzione regionale della protezione civile le istanze di agevolazione, al fine di ottenere il parere di ammissibilità.

Art. 14.

Ammissione agli interventi agevolati

1. L'ammissione all'agevolazione è disposta con decreto dell'assessore regionale alla protezione civile entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la direzione regionale della protezione civile riceve la domanda inviata dall'ente finanziario regionale.

2. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori quindici giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

3. La direzione regionale della protezione civile, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di ammissione, notifica all'ente finanziario regionale le istanze ammesse.

Art. 15.

Procedura relativa all'agevolazione

1. L'ente finanziario regionale, entro cinque giorni dalla comunicazione della direzione regionale della protezione civile, notifica a mezzo raccomandata a.r. ai beneficiari e, per conoscenza, alle banche convenzionate, l'avvenuta ammissione dell'istanza all'agevolazione.

2. La contrattualizzazione e l'erogazione del finanziamento devono avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 1.

3. Entro cinque giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento, la banca convenzionata trasmette all'ente finanziario regionale copia del contratto di finanziamento e le informazioni relative all'erogazione dello stesso.

4. L'ente finanziario regionale, entro dieci giorni dalla data ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, ovvero entro dieci giorni dall'erogazione a saldo per i finanziamenti erogati direttamente, procede al calcolo dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, ed inoltra la richiesta di liquidazione alla direzione regionale della protezione civile.

5. La direzione regionale della protezione civile, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione di cui al comma precedente, trasferisce all'ente finanziario regionale i fondi in forma attualizzata ed in unica soluzione.

6. Ricevuti i fondi, l'ente finanziario procede all'erogazione dei contributi secondo le modalità indicate all'art. 12.

7. Ricevuta dall'impresa la documentazione probante l'avvenuto completamente del piano di ripristino oggetto dell'agevolazione, la banca convenzionata richiede all'ente finanziario regionale la liquidazione dei contributi.

8. Sull'originale della documentazione di spesa l'ente finanziario regionale e le banche convenzionate appongono una stampigliatura con la dicitura «spesa finanziata con credito agevolato per il ripristino da calamità ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64». La documentazione è conservata in copia conforme all'originale.

9. Le richieste di cui ai commi 4 e 7 possono essere avanzate solo successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo, comma 1.

Art. 16.

Controlli ed accertamenti sull'utilizzo dei finanziamenti agevolati

1. La direzione regionale della protezione civile effettua presso l'ente finanziario regionale, le banche con lo stesso convenzionate, o direttamente presso i soggetti beneficiari, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente regolamento.

2. A tale scopo, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dagli interventi di ripristino, oggetto del finanzia-

mento agevolato, ai funzionari della Regione ed a quelli dell'ente finanziario regionale e della banca convenzionata per l'esercizio delle funzioni di controllo. Su richiesta, i soggetti beneficiari sono, pertanto, tenute ad esibire inventari, registri di carico e scarico, fatture, situazioni di magazzino e quant'altro ritenuto utile alla verifica del corretto utilizzo del contributo.

Art. 17.

Decadenza e revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione accordata decade nel caso in cui il finanziamento relativo non venga perfezionato nei sessanta giorni successivi alla data del parere regionale d'ammissibilità alle agevolazioni di cui al precedente art. 14, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria, presentata all'ente finanziario regionale direttamente o per il tramite della banca convenzionata e accolta dalla direzione regionale della protezione civile.

2. L'agevolazione compete ai soggetti beneficiari fino a quando l'operazione di finanziamento risulta in essere. L'erogazione dei contributi in conto interessi cessa in caso di estinzione anticipata, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa. L'erogazione cessa rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento.

3. Le banche convenzionate sono tenute a segnalare all'ente finanziario regionale situazioni o fatti che risultino impedimenti alla concessione o al mantenimento del diritto all'agevolazione.

4. I contributi in conto interessi non più di competenza delle imprese devono essere restituiti secondo le disposizioni previste dal titolo III, capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 18.

Non cumulabilità

1. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi del presente regolamento non possono beneficiare di altre agevolazioni previste a livello nazionale o regionale.

2. Qualora tuttavia abbia a verificarsi un evento calamitoso che comporti gravi danni ai soggetti già danneggiati da un precedente evento calamitoso, i soggetti beneficiari possono accedere ad un nuovo finanziamento agevolato ovvero alla ristrutturazione del finanziamento in essere.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo di tempo tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 9/1999 e del presente regolamento possono presentare domanda di agevolazione, entro i termini che verranno stabiliti con apposito decreto dell'assessore regionale alla protezione civile.

2. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in conto interessi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. L'agevolazione è concessa anche alle imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al tre per cento.

3. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'autunno 1998, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in conto interessi ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. L'agevolazione è concessa anche a imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al due per cento.

4. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese danneggiate di cui ai punti 2 e 3 saranno stabiliti con apposito decreto dell'assessore regionale alla protezione civile. Le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati sono stabilite dall'art. 10 e seguenti, del presente regolamento.

Visto: il presidente TONDO

02R0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

8 agosto 2001, n. 0308/Pres.

Regolamento recante disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale n. 64/1986, art. 32-sexies, comma 2. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l'«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Vista la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativa a «Disposizioni varie in materia di competenza regionale»;

Visto l'art. 28 della succitata normativa, con il quale è stato aggiunto, dopo il capo III del titolo II della legge regionale n. 64/1986, il capo III-bis relativo a «Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi»;

Visto l'art. 32-bis, comma 1 della legge regionale n. 64/1986, come introdotto dall'art. 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della normativa medesima;

Visto l'art. 32-ter, comma 1, della legge regionale n. 64/1986, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo III-bis della medesima legge regionale, il presidente della Regione o l'assessore delegato alla protezione civile provveda, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, a delimitare i comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

Visto, in particolare, l'art. 32-quater che prevede la concessione di contributi in conto capitale ai privati danneggiati da eventi calamitosi, individuando i criteri di priorità ed indicando la misura dei contributi medesimi

Rilevato che l'art. 32-sexies, comma 2 della citata legge regionale n. 64/1986 prevede l'emanazione di apposito regolamento per la concessione di contributi di cui al capo III-bis della legge regionale stessa;

Ravvisata la necessità di dare esecuzione alla legge regionale n. 64/1986 con l'adozione del regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della protezione civile;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2637;

Decreta:

È approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'art. 32-sexies, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, il «regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei privati per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 1° ottobre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 378

Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 32-sexies, secondo comma.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del capo III-bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I contributi si applicano a favore di soggetti privati che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà alla data dell'evento calamitoso nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 64/1986.

2. Ai fini della concessione del contributo sono parificati ai residenti coloro che hanno eletto domicilio nei comuni delimitati in relazione all'attività lavorativa svolta, nonché i soggetti iscritti all'AIRE nei medesimi comuni.

Art. 3.

Oggetto del contributo

1. I contributi sono concessi per le seguenti tipologie di beni:

- a) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;
- b) beni immobili in proprietà di soggetti residenti nei comuni delimitati, che siano stati danneggiati;
- c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei comuni delimitati;
- d) beni immobili di soggetti non residenti nei comuni delimitati;
- e) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti non residenti nei comuni delimitati.

2. Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano stati concessi contributi da parte di enti pubblici o indennizzi da parte di compagnie assicurative, i contributi di cui al presente regolamento sono erogati fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dagli enti pubblici o dalle compagnie assicuratrici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

Art. 4.

Beni immobili

1. Sono ammessi a contributo i beni immobili distrutti o danneggiati, destinati sia ad uso abitativo che non abitativo, censiti o denunciati al nuovo catasto edilizio urbano o al catasto terreni, nonché le relative aree scoperte di pertinenza dell'immobile e le strade private d'accesso, purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. I contributi sono concessi nelle misure massime di seguito indicate:

- a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, i contributi corrispondono alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, così come determinati dalla Regione con decreto del presidente della giunta regionale 16 maggio 1997, n. 0165/Pres., e tenuto conto delle variazioni percentuali di aumento da applicare ai massimali di costo, a seguito delle variazioni degli indici ISTAT;
- b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, i contributi corrispondono alla spesa necessaria al recupero degli immobili stessi, nella misura massima del 75% dei danni subiti.

3. Sono ammesse a contributo le spese per le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

4. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese di progettazione e di collaudo nei casi in cui queste siano richieste dalla normativa comunale urbanistica.

5. Non formano oggetto di contributo migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, a meno che non siano obbligatorie per legge, o a meno che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

6. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.

7. Sono ammessi a contributo, con le stesse modalità previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i danni subiti dalle parti comuni dei beni immobili in proprietà condominiale, di cui all'art. 1117 del codice civile. Nel caso in cui nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di privati ed unità immobiliari di proprietà di imprese, il contributo spettante per le parti comuni è determinato secondo le percentuali stabilite dal presente articolo.

8. L'istanza di contributo per le parti comuni colpite dall'evento calamitoso è presentata dall'amministratore di condominio.

9. Nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore di condominio, è data facoltà al condomino comproprietario di accedere al contributo per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'intero edificio; il comproprietario istante agisce esonerando espressamente l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti. L'istanza di contributo deve, in tal caso, contenere, oltre alle generalità del dichiarante, anche l'esatta individuazione dell'unità condominiale per la quale viene richiesto il contributo. Ai fini dell'erogazione, è in capo al comproprietario istante l'obbligo di provvedere al ripristino delle parti comuni dell'edificio.

Art. 5.

Beni mobili e beni mobili registrati

1. Sono oggetto del contributo i beni mobili essenziali per la vita. Sono definiti beni essenziali per la vita quelli che rivestono carattere di indispensabilità ai fini del ripristino delle normali condizioni di vita. Formano oggetto di contributo i beni che rientrano nelle sottoelencate categorie e che rispettino il predetto principio di indispensabilità:

- a) mobili destinati alla fruizione dell'abitazione, con esclusione di suppellettili, quadri ed oggetti d'antiquariato;
- b) elettrodomestici;
- c) mezzi di comunicazione ed informatizzazione;
- d) mezzi di trasporto;
- e) mezzi suppletivi a menomazioni fisiche e presidi medico-sanitari;
- f) biancheria per la funzionalità della casa e vestiario.

2. Il comune può, con autonoma motivazione, ammettere a contributo beni mobili non espressamente rientranti nelle predette categorie, qualora, su segnalazione del danneggiato, riscontri ed accerti che detti beni rivestano carattere di indispensabilità rispetto alla peculiare situazione soggettiva del danneggiato.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni quantificati con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 6.

Quantificazione del danno sui beni mobili e sui beni mobili registrati

1. La quantificazione del danno sui beni mobili non registrati corrisponde al costo della riparazione, comunque in misura non superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Qualora il bene non sia riparabile, ovvero il costo della riparazione sia superiore al prezzo di mercato per un bene nuovo avente le medesime caratteristiche merceologiche e funzionalità. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile, avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o danneggiato irrimediabilmente.

2. Per i beni mobili di pregio artistico adibiti ad arredo delle abitazioni, distrutti o irrimediabilmente danneggiati è ammesso un contributo pari all'ammontare del costo di acquisto di un bene nuovo avente le medesime funzionalità tecniche. Per i medesimi beni che risultano invece danneggiati è ammesso un contributo corrispondente al costo di riparazione, comunque in misura non superiore al valore di acquisto di un bene nuovo avente le stesse funzionalità tecniche.

3. In caso di distruzione o danno irreparabile di un bene mobile registrato, accertati sulla base delle denunce di legge, la quantificazione del danno corrisponde al valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. In caso di danno riparabile, il danno è quantificato con riferimento al costo per la riparazione, comunque in misura non superiore al valore effettivo del bene.

Art. 7.

Adempimenti da parte della Regione

1. Affinché venga data applicazione alle disposizioni del presente regolamento, il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale delegato alla protezione civile, delimita con proprio decreto i comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. In relazione a ciascun evento calamitoso, l'assessore alla protezione civile fissa con proprio decreto il termine entro il quale il comune è tenuto a presentare alla direzione regionale della protezione civile istanza di assegnazione ed erogazione dei fondi ai sensi dell'art. 13, comma 4.

Art. 8.

Segnalazione del danno

1. I privati, che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà in conseguenza di un evento calamitoso, presentano segnalazione di danno al comune presso il quale era ubicato il bene al momento del suddetto evento. La segnalazione di danno, unica per ogni nucleo familiare, è presentata da un componente del nucleo medesimo e deve pervenire entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di delimitazione dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il comune è tenuto ad informare i propri cittadini del suddetto termine con ogni mezzo ritenuto idoneo.

3. In via eccezionale, il comune può ricevere segnalazioni di danno tardivo, e comunque non oltre il termine di ulteriori venti giorni naturali e consecutivi, previa verifica della sussistenza di comprovate ragioni che hanno determinato l'oggettiva impossibilità a presentare la segnalazione entro i termini stabiliti.

4. La segnalazione del danno è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di contributo, di cui all'art. 10.

Art. 9.

Sopralluoghi dei comuni

1. I comuni delimitati effettuano i necessari sopralluoghi finalizzati al più accurato accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dai privati che hanno presentato segnalazione di danno ai sensi dell'art. 8.

2. Gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai comuni sono riportati in apposite schede relative ad ogni singolo danneggiato, redatte in duplice copia, e contenenti i seguenti elementi conoscitivi:

- a) le generalità dei soggetti proprietari;
- b) l'elenco dei beni danneggiati, con l'indicazione dei dati catastali per quanto riguarda i beni immobili;
- c) la precisazione del tipo di immobile (ad uso abitativo o non abitativo);
- d) l'accurata descrizione dei danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili e dai beni mobili registrati, eventualmente corredata da idonea documentazione fotografica;
- e) la stima degli interventi di ripristino necessari, distinta per beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, comprensiva degli oneri I.V.A.;
- f) l'indicazione dell'esistenza o meno di copertura assicurativa sui beni danneggiati;
- g) il possesso o meno del requisito della residenza nel comune delimitato ove si trovava, al momento dell'evento, il bene danneggiato.

Un esemplare di scheda è trattenuto agli atti dal comune, mentre il secondo esemplare è consegnato al danneggiato, ai fini della presentazione dell'istanza di contributo.

3. La stima dei danni effettuata dal comune rappresenta il tetto massimo per la quantificazione del contributo regionale, che verrà quindi calcolato sull'importo determinato dal comune ed in base alle percentuali fissate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 2.

Art. 10.

Presentazione delle istanze di contributo

1. Il danneggiato presenta istanza di contributo al comune al quale ha segnalato il danno, sulla base della stima dei danni effettuata dallo stesso comune.

2. La domanda è presentata secondo i modelli predisposti dalla direzione regionale della protezione civile e deve essere compilata integralmente. Ad essa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa.

3. Il termine di presentazione delle istanze è fissato da ogni singolo comune, in dipendenza del termine posto dall'assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 2, per l'inoltro della domanda di erogazione dei fondi da parte del comune stesso alla direzione regionale della protezione civile.

Art. 11.

Adempimenti da parte del danneggiato

1. Nel caso di beni distrutti o irreparabilmente danneggiati, per i quali non sia possibile procedere alla riparazione, è necessario che l'eventuale rimozione avvenga dopo che il bene stesso sia stato visitato dal responsabile comunale incaricato dell'accertamento dei danni.

2. Nel caso di beni danneggiati, i lavori di ripristino di riparazione non possono avere inizio fino a quando non sia stato effettuato il sopralluogo di cui all'art. 9, per la stima dei danni causati dall'evento calamitoso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui si debba dare immediato inizio ai lavori di ripristino o di sgombero per indifferibili ragioni di salvaguardia della pubblica o privata incolumità.

Art. 12.

Determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il comune trasmette alla direzione regionale della protezione civile i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni subiti dai privati, riferiti rispettivamente ai beni immobili, ai beni mobili ed ai beni mobili registrati, come risultante dalle istanze presentate dai privati stessi.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la giunta individua il fabbisogno finanziario per l'intera operazione di ristoro dei danni a favore dei privati e determina le percentuali di contributo spettanti ai privati danneggiati, entro i limiti massimi fissati dalle presenti disposizioni, in rapporto alle risorse disponibili.

3. Le percentuali di contributo, stabilite dalla giunta regionale ai sensi del comma 2, sono tempestivamente comunicate ai comuni, per la quantificazione dei contributi spettanti ai danneggiati.

Art. 13.

Attività istruttoria del comune e richiesta di erogazione fondi

1. Il comune istruisce le istanze presentate verificando la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, nonché la regolarità e la congruità delle istanze stesse.

2. È facoltà del comune richiedere ai danneggiati integrazioni della documentazione presentata e di singoli dati, ove ritenuto necessario per la positiva conclusione dell'istruttoria.

3. Il comune provvede ad accogliere le singole istanze ed a quantificare i contributi spettanti agli aventi diritto entro il termine di cui all'art. 7, comma 2.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il comune chiede alla direzione regionale della protezione civile l'erogazione dei fondi necessari per il ristoro dei danni subiti dai beni dei privati, così come risultante dagli appositi atti di accoglimento delle istanze; la richiesta di erogazione può essere presentata alla direzione regionale della protezione civile anche per quote, in concomitanza con l'accoglimento di singole istanze o gruppi di istanze. Le richieste di erogazione da parte del comune devono essere corredate da una relazione illustrativa, contenente i seguenti elementi conoscitivi:

- a) numero dei privati danneggiati, distinti in residenti e non residenti;
- b) danno complessivamente subito dai beni immobili, differenziati tra beni immobili distrutti e beni immobili danneggiati;
- c) danno complessivamente subito dai beni mobili e dai beni mobili registrati;
- d) contributo richiesto per il ripristino dei beni immobili;

e) contributo richiesto per il ripristino dei beni mobili e dei beni mobili registrati.

5. Nelle richieste di erogazione il comune indica, sulla base delle proprie valutazioni in rapporto all'entità ed alla tipologia dei danni subiti dai propri cittadini, il tempo presuntivamente necessario affinché tutti i danneggiati completino gli interventi di ripristino.

Art. 14.

Atto di trasferimento dei fondi ai comuni

1. Sulla base delle richieste presentate dai comuni ai sensi dell'art. 13, comma 4, l'assessore regionale alla protezione civile trasferisce agli stessi, con propri decreti, i fondi necessari alle erogazioni ai danneggiati aventi titolo.

2. Con gli stessi decreti è fissato il termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla direzione regionale della protezione civile il rendiconto delle somme erogate ai danneggiati.

Art. 15.

Erogazione del contributo

1. Sulla base dell'assegnazione dei Fondi disposta da parte della direzione regionale della protezione civile, il comune concede il contributo agli aventi diritto, comunicando agli stessi il relativo ammontare.

2. Con il medesimo atto viene comunicato il termine entro il quale ogni beneficiario è tenuto a trasmettere al comune la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dalla direzione regionale della protezione civile. Detto termine è fissato dal comune in dipendenza del termine stabilito dall'assessore regionale alla protezione civile, con i decreti di cui all'art. 14, secondo comma.

3. Il beneficiario dichiara l'ammontare degli indennizzi percepiti da compagnie assicurative o da altri enti pubblici. In tal caso, i contributi sono erogati per la differenza tra l'ammontare dei danni e le somme già concesse dalle compagnie assicurative o da altri enti pubblici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

4. Accertata la regolarità della documentazione, il comune dispone l'erogazione dei contributi, secondo le modalità di pagamento indicate dai beneficiari.

5. Qualora la spesa sostenuta dal danneggiato per il ripristino del bene sia superiore alla quantificazione finale dei danni effettuata dal comune, nessun contributo spetta per la parte eccedente; qualora la spesa risulti inferiore alla quantificazione, il contributo è calcolato su quanto effettivamente speso dal danneggiato.

6. Nel caso in cui il ripristino del bene implichi lavori di particolare entità, il danneggiato può presentare la documentazione di spesa per stati d'avanzamento, affinché il comune eroghi la corrispondente quota di contributo.

7. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il termine posto da ogni singolo comune, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso comune, comunque non oltre il termine previsto dall'art. 14, secondo comma.

Art. 16.

Rendicontazione dei contributi

1. Il comune trasmette alla direzione regionale della protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, secondo le disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito con decreto dell'assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'art. 14, secondo comma.

2. Il comune provvede altresì a riaccreditare al fondo regionale per la protezione civile eventuali contributi, o parte di contributi, non utilizzati.

Art. 17.

Anticipazioni

1. A fronte di particolari esigenze e necessità dei privati danneggiati, e dopo l'erogazione del contributo da parte della direzione regionale della protezione civile, il comune può erogare ai danneggiati che ne facciano richiesta una somma a titolo di anticipazione, nella misura massima del 50 per cento rispetto al contributo spettante.

2. Tale somma è concessa ai privati che, per effettive e motivate esigenze, hanno necessità di disporre anticipatamente di fondi per l'acquisto, il ripristino o la riparazione dei beni danneggiati, ai sensi dell'art. 1.

3. Nella richiesta di anticipazione il danneggiato dichiara che utilizzerà i fondi ricevuti esclusivamente per le finalità di cui al comma 2.

4. Entro il termine di cui all'art. 15, comma 2 posto da ogni singolo comune, i beneficiari delle anticipazioni presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto dalla direzione regionale della protezione civile, anche al fine dell'erogazione della parte di contributo eventualmente ancora spettante.

5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte dei beneficiari degli anticipi entro il termine posto da ogni singolo comune, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso, comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo per inadempimento ed il conseguente avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale in vigore alla data del provvedimento di recupero, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle singole erogazioni, sino alla data dell'effettiva restituzione.

Art. 18.

Controlli

1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli così come previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 19.

Titolarità del contributo in caso di decesso del danneggiato

1. In caso di decesso del danneggiato, gli eredi sono ammessi al subentro, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga in un momento compreso tra il verificarsi dell'evento calamitoso e prima dell'atto di accoglimento da parte del comune, di cui all'art. 13, comma 3, gli eredi sono tenuti a presentare istanza di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal danneggiato deceduto, dichiarando la qualità di eredi;

b) nel caso in cui il decesso del danneggiato intervenga dopo l'approvazione dell'atto di accoglimento da parte del comune, di cui all'art. 13, comma 3, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità da parte loro di ripresentare istanza. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale loro qualità, mediante presentazione di autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modifiche.

2. In presenza di più eredi, è data facoltà anche ad uno solo di loro di presentare istanza di contributo. L'erede comproprietario richiedente dichiara di agire in nome e per conto degli aventi diritto ed esonera espressamente l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli eredi proprietari non istanti.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Per gli eventi verificatisi nell'intervallo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento stesso; la segnalazione di danno, prevista dall'art. 8, primo comma, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza, deve essere presentata entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I privati danneggiati che hanno presentato segnalazione di danno al proprio comune immediatamente dopo gli eventi di cui al comma 1, non sono tenuti a ripresentare la medesima segnalazione.

3. Per gli eventi di cui al comma 1 ed in conformità alle presenti disposizioni, i comuni procedono al riesame delle segnalazioni ricevute e fissano il termine per la presentazione dell'istanza di contributo di cui all'art. 10, in dipendenza del termine posto dall'assessore alla protezione civile per la presentazione della domanda di finanziamento da parte del comune stesso alla direzione regionale della protezione civile.

4. In considerazione del tempo intercorso tra il verificarsi degli eventi di cui al presente articolo e l'emanazione del presente regolamento, la giunta regionale può disporre a favore dei comuni e su richiesta degli stessi, l'erogazione di anticipazioni pari al trenta per cento del fabbisogno risultante dalle segnalazioni dei danneggiati.

02R0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 agosto 2001, n. 0315/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i rapporti internazionali, della Presidenza della giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 99-septies della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 come aggiunto dall'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - Bilancio di previsione per l'anno 2001» la quale ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa 765, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.15.1.163, l'importo di L. 30.000.000 per la realizzazione delle precitate attività;

Ritenuto, per le finalità che precedono, di dover adottare apposito regolamento cui attenersi nella gestione delle spese di cui trattasi;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

Assunto il parere del comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 13 aprile 2001 sul testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo per i rapporti internazionali;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1228 del 13 aprile 2001 come modificata e integrata con successive delibere n. 1653 dell'11 maggio 2001, n. 2165 del 6 luglio 2001 e n. 2589 del 3 agosto 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 356

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese del Servizio autonomo per i rapporti internazionali

1. Le spese dirette che il servizio autonomo per i rapporti internazionali sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, nonché quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a banche dati on-line, anche mediante abbonamento.

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare l'importo di L. 8.000.000.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito al comma 4.

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità d'applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogn'altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3:

a) i preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4.

Ricorso ad un solo contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità o specificità della fornitura;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stese condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso ai sensi della legge 7 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 6.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità di fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per i rapporti internazionali è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto: *Il presidente*: TONDO

01R00711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 con il quale la Regione istituisce un ufficio di collegamento a Bruxelles;

Visto l'art. 8, comma 79, della citata legge regionale n. 2/2000 che, autorizzando l'amministrazione regionale a sostenere le spese connesse all'attività dell'ufficio di collegamento di Bruxelles e, in particolare, quelle relative al personale assunto in loco, alle consulenze e convenzioni, all'acquisizione di materiale informativo e documentale, alle eventuali spese di rappresentanza, rinvia ad un successivo regolamento la specificazione delle modalità operative e delle spese che potranno essere sostenute dal funzionario delegato;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare con il predetto regolamento, tra le spese previste dal citato comma 79, quelle connesse ad esigenze operative e correnti, ad attività di rappresentanza e all'affidamento di consulenze e convenzioni;

Considerato che l'art. 7, comma 43, del legge regionale (213) concernente «Assessment del bilancio per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001», modificando quanto stabilito dall'art. 8, comma 82, della legge regionale n. 2/2000, ha demandato gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 8, comma 79, della medesima legge regionale, all'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale;

Vista la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive norme integrative e modificative;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2591 del 3 agosto 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento a Bruxelles», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 24 settembre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 373

Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle spese che l'ufficio di collegamento di Bruxelles, «di seguito denominato» ufficio, sostiene nello svolgimento della propria attività, ai sensi dell'art. 8, comma 73 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate a valere sul relativo capitolo di bilancio e sono, in particolare, destinate:

- a) a esigenze operative correnti;
- b) ad attività di rappresentanza;
- c) a consulenze e convenzioni.

3. Sono escluse dal presente regolamento le spese connesse alla gestione dell'immobile ove ha sede l'ufficio.

4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi al netto di ogni onere fiscale.

Art. 2.

Funzionario delegato

1. Il responsabile dell'ufficio è funzionario delegato, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Spese per esigenze operative correnti

1. Le spese che l'ufficio sostiene per le proprie esigenze operative correnti sono:

- a) per l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;
- b) per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche, video, audio e di registrazione; apparecchi di telefonia mobile; macchine da calcolo; lavagne luminose, apparecchiature fotografiche;
- c) per l'acquisto o la locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi in conformità alle indicazioni del competente ufficio regionale;
- d) per l'acquisto di beni e apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
- e) per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- f) per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste, cataloghi, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line, nonché per l'abbonamento a notiziari di agenzie di informazione e a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;
- g) per la divulgazione di notizie di interesse e rilievo regionale a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, ivi compresa l'eventuale divulgazione dei bandi di concorso, gara e selezione;
- h) per lavori di tipografia, litografia e editoria, anche multimediale;
- i) per servizi fotografici, sviluppo, duplicazione, ingrandimento, diapositive e riprese televisive;
- l) per servizi di interpretariato, di traduzione e di deregistrazione;
- m) per l'organizzazione, l'effettuazione ovvero la partecipazione a riunioni, incontri di lavoro, corsi, convegni, congressi, seminari, mostre e altre manifestazioni sui temi di specifico interesse della Regione, ivi comprese quelle per compensi a relatori, rimborso spese viaggi e ristoro;
- n) per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione e di promozione;
- o) per la locazione per breve periodo di immobili, anche con idonee attrezzature di funzionamento, per l'organizzazione e l'espletamento delle iniziative di cui alla lettera m);
- p) per lo svolgimento di corsi, anche linguistici, di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in servizio, ivi comprese le eventuali spese per i relativi esami;
- q) per il noleggio di autovetture, con e senza conducente, e di automezzi in genere, ivi comprese quelle per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, eventuali pezzi di ricambio e di altro materiale di consumo; spese per autorimesse;
- r) per l'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio;
- s) per il rilascio delle attestazioni previste dall'art. 10, comma 2;
- t) per materiale di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio per tutto quanto precede;
- u) spese minute non previste nei precedenti punti, fino all'importo di lire 5 milioni (€ 2.582,28).

Art. 4.

Spese di rappresentanza: definizione, finalità criteri direttivi e tipologie

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute dall'ufficio per consentire agli organi regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di svolgere attività strettamente connesse all'esigenza di: curare l'immagine, il prestigio e il buon nome della regione nei rapporti esterni; suscitare su di essa, sulle sue iniziative ed i suoi obiettivi di intervento, interesse e l'attenzione di altri soggetti istituzionali e dell'opinione pubblica; intrattenere rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'ente dotati di rilevante rappresentatività.

2. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell'ente nonché quelle connesse alle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

3. Le spese di rappresentanza, nella loro misura, sono ispirate a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, tenuto conto del grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta e del prestigio e della considerazione posseduta dalla Regione. Di esse il responsabile dell'Ufficio informa preventivamente il capo di gabinetto.

4. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi previsti dai commi precedenti, l'Ufficio sostiene, in particolare le seguenti spese di rappresentanza:

- a) per ospitalità di personalità o autorità estranee all'ente, in occasione di visite ufficiali promosse dagli organi regionali;
- b) per colazioni, pranzi, rinfreschi, piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di iniziative ufficiali promosse dalla Regione, ovvero in occasione di visite di autorità, di delegazioni e di membri di missioni di studio italiane e straniere;
- c) per consumazioni offerte in occasione di iniziative ufficiali, incontri, manifestazioni promosse da altri soggetti istituzionali e alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;
- d) per omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, offerti a personalità italiane o straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o ad eventuali loro accompagnatori, in occasione di visite o di incontri ufficiali;
- e) per consumazioni, rinfreschi o pranzi in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e altre manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti.

Art. 5.

Consulenze e convenzioni

1. Per assicurare la funzionalità dell'ufficio, per garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei propri compiti delle proprie attività ovvero in relazione al soddisfacimento di particolari esigenze o al raggiungimento di specifici obiettivi da parte delle strutture regionali, è consentito il ricorso a consulenze nonché la stipula di convenzioni di ricerca, di studio, di elaborazione progettuale con soggetti esterni all'amministrazione regionale ai quali sia riconosciuta una specifica competenza.

2. Gli incarichi e le convenzioni di cui al comma precedente sono conferiti dal responsabile dell'ufficio a soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in campo internazionale e, in particolare, comunitario e che, per le attività svolte o in relazione alle finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti specifici loro affidati.

Art. 6.

Spese in economia

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è ammesso per le tipologie di prestazione previste dagli articoli 3 e 4 e fino al limite di importo di lire 100 milioni (€ 51.645,70) per ogni singola iniziativa di spesa.

2. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.

Art. 7.

Modalità di esecuzione delle spese in economia e di modico valore

1. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'esecuzione delle spese in economia il responsabile dell'Ufficio richiede preventivi od offerte ad almeno tre soggetti, redatti secondo le indicazioni di cui al comma 3.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle prestazioni da eseguirsi nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, sulla base di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, potrà procedersi a singole ordinazioni, ogniquale volta il fabbisogno si verifichi, con il soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. I preventivi o le offerte di cui al comma 1 contengono:

a) l'oggetto del contratto, indicando tra l'altro la qualità e le modalità di esecuzione della prestazione, nonché le caratteristiche tecniche dell'eventuale prodotto;

b) il prezzo;

c) la dichiarazione di accettazione delle penali per il ritardo nell'adempimento;

d) l'indicazione delle garanzie eventualmente richieste;

e) la dichiarazione del rispetto della normativa sul trattamento giuridico ed economico degli eventuali dipendenti.

4. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax o e-mail e sono conservati agli atti.

6. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specialità o di urgenza delle forniture o dei servizi;

b) quando non vi è stata alcuna offerta, dopo che sono stati richiesti preventivi ad almeno tre soggetti;

c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di lire 30 milioni (€ 15.493,71);

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.

Art. 8.

Scelta del contraente e ordinazione dei beni

1. La valutazione e la scelta dei preventivi e delle offerte di cui all'art. 7, sono effettuate dal responsabile dell'ufficio.

2. La scelta del contraente avviene in base alla migliore offerta secondo i criteri indicati nella richiesta di preventivo ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del prezzo più basso.

3. L'ordinazione delle forniture e dei servizi è disposta, con riferimento all'offerta presentata e selezionata, dal responsabile dell'ufficio, con lettera d'ordine o altro atto idoneo o equipollente, secondo gli usi locali o della corrispondenza commerciale.

4. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 7, comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'ufficio.

Art. 9.

Casi particolari di procedura in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo di cui all'art. 6, comma 1, al di fuori delle tipologie di spesa contemplate agli articoli 3 e 4, le spese la cui esecuzione risulti urgente ed indifferibile, o comunque necessaria, per assicurare la funzionalità dell'ufficio.

Art. 10.

Parere di congruità

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione che l'oggetto e le modalità della prestazione sono corrispondenti alle esigenze dell'ufficio e che il relativo prezzo è adeguato. Esso è espresso secondo le disposizioni seguenti.

2. I prezzi indicati nei preventivi delle forniture e dei servizi di cui agli articoli 3, 4 e 9 sono sottoposti al parere di congruità da parte del responsabile dell'ufficio che può, ove necessario, avvalersi del contributo di uffici o organi tecnici ovvero di esperti, anche locali. Per gli acquisti di beni o di servizi, i cui prezzi o le cui tariffe sono imposte dalla legge o sono, comunque, notori, non è necessario il prescritto parere di congruità.

3. I corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 5 sono sottoposti al parere di congruità da parte del responsabile dell'Ufficio, ovvero, qualora gli incarichi e le convenzioni siano conferiti in relazione al soddisfacimento di particolari esigenze o al raggiungimento di specifici obiettivi, da parte delle strutture regionali proponenti destinatarie delle predette collaborazioni.

Art. 11.

Mezzi di tutela

1. In caso di ritardo imputabile al soggetto incaricato dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si applicano le penali stabilite nell'atto di cui all'art. 8, comma 3. In caso di inadempimento, ovvero in caso di ritardo nella esecuzione quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità o dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, il responsabile dell'ufficio ha la facoltà di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 12.

Regolare esecuzione e parere di conformità

1. Le forniture e i servizi sono soggetti alla verifica della regolare esecuzione, ovvero al parere di conformità da parte del responsabile dell'ufficio.

Art. 13.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario dell'Ufficio è affidata la gestione dei beni mobili, secondo le norme previste dal regolamento per la gestione dei beni mobili della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite della dichiarazione o della attestazione di cui all'art. 12 e, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento delle spese è disposto dal funzionario delegato sulle aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al medesimo. Gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al funzionario delegato medesimo.

3. Per i rendiconti sulle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 15.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano le norme di contabilità della Regione e dello Stato.

Visto: Il presidente: TONDO

01R0705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2001, n. 0330/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13/1998, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 27, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria anche al personale regionale apparte-

nente alla qualifica di coadiutore guardia, profilo professionale guardia del CFR che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;

Visto che il suddetto art. 27, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dispone che l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria avvenga previo superamento di un corso di formazione con durata e modalità di effettuazione da disciplinarsi mediante apposito regolamento;

Visto che tale regolamento è stato adottato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0133/Pres. e che all'art. 3, comma 1, prevede che la durata del corso per ufficiali di polizia giudiziaria sia stabilita in 120 ore;

Vista la nota della direzione regionale delle foreste n. F/1.4 del giorno 21 giugno 2001, pervenuta per posta elettronica alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con la quale si è trasmessa per il seguito di competenza, una bozza di modifica del suddetto regolamento che prevede di stralciare dal citato art. 3, comma 1, la frase: «La durata del corso è stabilita in 120 ore, esclusi gli esami finali»;»;

Informate le organizzazioni sindacali con nota della direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 22847/DOP/42 OS del giorno 22 giugno 2001 ed esperito in data 26 giugno 2001, l'esame congiunto;

Ritenuto di approvare la proposta modifica all'art. 3, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 3 agosto 2001, n. 2825;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvata la seguente modifica al regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria:

All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La predisposizione del programma del corso di cui all'art. 2, comma 1, è effettuata, vista la particolare natura e le specifiche finalità del corso, in stretto coordinamento con le strutture interessate che curano, in particolare, la parte tecnica del corso medesimo.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suindicata disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia. Registro 1, foglio 341.*

01R00706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2001, n. 0331/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»

Visto in particolare l'art. 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità, per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, registro n. 1, foglio n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto art. 26 della citata legge regionale n. 30/1999;

Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo regolamento, nonché di quelli previsti dall'art. 29, comma 2, lettera a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2000, Registro 1, foglio 39, con il quale è stata approvata una integrazione al regolamento concernente il tesserino regionale di caccia;

Considerate le difficoltà interpretative sulle validità annuale della licenza di caccia e dei pagamenti annui della relativa tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno ingenerato dubbi sul periodo di copertura realizzato con il versamento della tassa, facendo ritenere ad alcuni che tale effetto si estendesse fino alla data indicata sul bollettino di conto corrente postale perciò anche oltre la data di scadenza indicata sulla licenza;

Considerato che tali difficoltà interpretative hanno comportato, per alcuni cacciatori, la regolarizzazione del pagamento della tassa di concessione governativa in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2001;

Atteso che tale ritardo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso regolamento, comporta la decadenza dell'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza per l'impossibilità di dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;

Valutato che il superamento di pochi giorni del termine per la dimostrazione dei requisiti non modifica la procedura amministrativa conseguente, attesa l'ulteriore scadenza del 31 maggio, di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento, per la consegna al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dell'elenco dei cacciatori da parte dei Direttori delle riserve di caccia;

Ritenuto pertanto ragionevole stabilire, per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti richiesti, la data del 22 maggio 2001;

Visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2694 del 3 agosto 2001;

Decreta:

È approvata l'integrazione del «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 e successivamente integrato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, con l'inserimento, all'art. 13-bis, del seguente comma che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

«2. Per l'annata venatoria 2001-2003 il possesso, alla data del 22 maggio 2001, dei requisiti di cui al comma 1 deve essere dimostrata al servizio autonomo per la gestione faunistico e venatoria entro il 31 dicembre 2001.»

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta, disposizione come integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 14 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 44*

01R00712

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 2001, n. 46/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'art. 7 della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario» che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1033 del 17 settembre 2001 concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)» con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 13 del 28 settembre 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;

E M A N A

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, le modalità di presentazione delle istanze per le autorizzazioni all'attività di trasporto sanitario e successive modifiche ed aggiornamenti delle stesse, definisce le procedure amministrative di competenza dei comuni ed i compiti delle aziende U.U.S.S.L.L. in materia di vigilanza e controllo.

Art. 2.

Prima autorizzazione

1. Il soggetto interessato presenta al comune dove ha sede legale domanda, specificando quale o quali delle attività di trasporto sanitario di cui al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 25/2001, intende esercitare, con l'indicazione della denominazione dell'associazione od impresa, del codice fiscale o partita I.V.A. della sede legale, del c.a.p., del recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero fax).

2. La domanda è inviata anche alla Azienda U.S.L. competente per territorio sulla base dell'ubicazione della sede legale del soggetto interessato, corredata della seguente documentazione, in originale, per il comune ed in copia per l'Azienda U.S.L.:

a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese, nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia dell'atto costitutivo;

b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato, con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato», sono esonerate dal produrre tale documento e dovranno invece indicare gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro, comunicando presso quale ente è depositato.

3. Il legale rappresentante contestualmente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti:

a) di eventuali altre sedi oltre quella legale;

b) di autoambulanze con le caratteristiche tecniche previste per l'attività di trasporto sanitario per la quale viene presentata la domanda;

c) delle relative dotazioni di attrezzature tecniche e sanitarie;

d) di idoneo personale da adibire alla guida;

e) di personale di soccorso con la formazione professionale prevista per ciascun tipo di attività di trasporto sanitario per cui si chiede l'autorizzazione;

f) di medici, con la prescritta qualificazione, con rapporto di lavoro sia dipendente che libero professionale diretto (o, in alternativa, comunica che tale personale viene fornito dall'Azienda U.S.L. medesima);

g) che tutti i requisiti corrispondono a quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2001.

4. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dal ricevimento della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne verifica la corrispondenza alle prescrizioni della legge regionale n. 25/2001, mediante la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 5 della legge stessa, conserva agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche e trasmette il proprio parere motivato, positivo o negativo, al comune.

Nei 20 giorni successivi è adottato il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 3.

Modifiche a seguito di variazioni relative ad autoambulanze

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione intervenuta relativamente alle autoambulanze in possesso al comune e all'Azienda U.S.L., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La variazione può avere ad oggetto:

a) acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoambulanze;

b) reimmatricolazione di autoambulanza già in possesso;

c) cessato utilizzo di autoambulanze già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro.

3. La Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L., per i casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all'art. 7 della legge regionale n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto trascorre senza l'esecuzione del sopralluogo, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo, previa comunicazione al comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di verifica con esito negativo, la Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L. redige apposito verbale, che trasmette tempestivamente al comune. L'autorità comunale competente diffida con effetto immediato il titolare dell'autorizzazione dall'utilizzo del mezzo ed adotta il provvedimento di diniego.

5. In caso di verifica con esito parziale negativo la Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L. redige un verbale con l'indicazione delle irregolarità sanabili, e ne dà immediata comunicazione al comune. L'autorità comunale competente prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni.

6. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L. ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, che può utilizzare immediatamente il mezzo. La Commissione ne dà comunicazione anche al comune ai sensi del comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda U.S.L. trasmette ad ogni comune del proprio ambito di competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni intervenute nell'anno solare precedente. Il comune provvede, entro trenta giorni, all'aggiornamento delle autorizzazioni, con l'inserimento delle nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non più utilizzate, mediante l'adozione di un apposito atto di recepimento, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

8. A richiesta del soggetto autorizzato, il comune può consentire, mediante apposito provvedimento, di utilizzare in sostituzione di un'autoambulanza momentaneamente incidentata o per altro grave motivo, un mezzo di proprietà di terzi con le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi requisiti, previo parere della Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, definito dalla stessa Commissione.

Art. 4.

Modifiche per ampliamento del tipo di trasporto sanitario consentito

1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di solo primo soccorso ed ordinario intenda svolgere anche l'attività di trasporto, di soccorso e di rianimazione, con autoambulanze di tipo A oppure di tipo A1, deve richiedere la modifica dell'autorizzazione con l'ampliamento del tipo di trasporto consentito. A tal fine invia al comune, ed in copia all'Azienda U.S.L.

competente, esplicita richiesta di ampliamento allegando la documentazione comprovante il possesso dei maggiori requisiti previsti, e precisamente:

a) una o più autoambulanze di tipo A (oppure di tipo A1), con le attrezzature sanitarie idonee ed il materiale di cui alle Tabelle ex art. 7 legge regionale 25/2001;

b) personale di soccorso e personale medico in possesso dei requisiti definiti dalle Tabelle ex art. 7 legge regionale n. 25/2001 (e/o dichiarazione che il personale medico è fornito dall'Azienda U.S.L.).

2. La Commissione di vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio effettua tempestivamente le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti ed invia al comune, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, il proprio parere motivato, in ordine all'approvazione o al diniego dell'istanza, (comprensivo dell'eventuale dichiarazione concernente il personale medico). Entro 20 giorni il comune adotta il conseguente provvedimento.

3. I provvedimenti del comune, sia per la prima autorizzazione sia per l'autorizzazione all'ampliamento del tipo di trasporto consentito sono immediatamente comunicati al soggetto interessato ed all'Azienda U.S.L. competente.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

1. La Commissione di vigilanza e controllo sull'attività di trasporto sanitario, costituita ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 25/2001 è così composta: un medico dell'unità operativa di igiene e sanità pubblica (Dipartimento di prevenzione), un medico dell'Igiene ed organizzazione dei servizi sanitari (direzione sanitaria), un farmacista per l'Assistenza farmaceutica territoriale, il medico responsabile della Centrale operativa del servizio 118 (o altro medico della C.O. da lui delegato), coadiuvato da personale della centrale stessa ed un collaboratore amministrativo con funzioni di Segretario.

2. Ciascuna Azienda U.S.L. può istituire sottocommissioni, funzionalmente dipendenti dalla Commissione di vigilanza e di uguale composizione, per l'esecuzione nei tempi previsti delle necessarie verifiche. La Commissione, anche mediante le sottocommissioni, esercita l'attività di vigilanza e controllo, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sul rispetto delle prescrizioni contenute nella legge regionale n. 25/2001 ed in particolare verifica il possesso dei requisiti previsti dalle tabelle di cui all'art. 7 della legge stessa, attivandosi a seguito delle istanze inviate al comune ed alla Azienda U.S.L. per la prima autorizzazione al trasporto e per l'ampliamento dell'autorizzazione del tipo trasporto consentito con estensione anche al trasporto di soccorso e rianimazione, nonché a seguito delle comunicazioni delle modifiche intervenute relativamente alle ambulanze già autorizzate.

3. La Commissione procede d'ufficio, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno alla verifica sul permanere del possesso di tutti i requisiti di cui alla legge regionale n. 25/2001, comunicandone gli esiti al comune e, quando necessario, per elementi risultati difformi rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, inviando un parere motivato e circostanziato, per l'adozione del conseguente provvedimento di competenza.

4. Nel caso sia riscontrata la presenza di un'autoambulanza attiva senza autorizzazione, la Commissione invia tempestivamente copia del processo verbale di accertamento della violazione al comune. Il comune provvede immediatamente alla diffida dall'utilizzare il mezzo e procede all'applicazione delle sanzioni prescritte dall'art. 6 della legge regionale 25/2001. Analoga comunicazione deve essere effettuata se si rileva il mancato rispetto dagli obblighi dell'art. 4, legge regionale n. 25/2001.

5. Della Commissione si avvale l'Azienda U.S.L. per verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle ambulanze di proprietà di enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al S.S.N. prima della stipula e/o del rinnovo della convenzione per il trasporto sanitario. Analogamente, con modalità stabilite autonomamente da ciascuna Azienda, è accertato il possesso dei requisiti delle ambulanze gestite in proprio dall'Azienda stessa e di quelle utilizzate dalle aziende ospedaliere del territorio di competenza.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2001

MARTINI

01R07221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 2001, n. 47/R.

Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia, Modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 «Regolamento di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 907 del 6 agosto 2001 concernente «Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3, di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica» con la quale è approvata la modifica al regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 10 del 31 agosto 2001 con la quale la C.C.A.R.T. ha richiesto chiarimenti in ordine al succitato provvedimento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 995 del 10 settembre 2001 concernente «Controdeduzioni ai chiarimenti richiesti dalla C.C.A.R. sulla D.G.R. n. 907 del 6 agosto 2001. Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica» con la quale sono state fornite alla C.C.A.R.T. le controdeduzioni dalla stessa richieste;

Vista la decisione n. 12 del 28 settembre 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;

E M A N A

il seguente Regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 come sostituito con il regolamento regionale 8 aprile 1998 n. 2 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In deroga al generale principio di rinuncia alla fruizione della mobilità di cui al comma 3, i cacciatori iscritti a due ATC e residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore al parametro regionale di cui all'art. 10, possono usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e agli ungulati di dieci giornate di caccia in mobilità, utilizzando il sistema di cui all'art. 18».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il 150 giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2001

MARTINI

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R relativo al regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «legge forestale della Toscana». (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 14 settembre 2001 Parte Prima).

Si comunica che per mero errore tipografico, il testo del regolamento di cui al D.G.R. riportato in oggetto e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 14 settembre 2001 Parte prima, contiene alcune imprecisioni che di seguito si riportano:

a pagina 10 colonna destra, art. 15, dopo il punto 2., leggasi:

«3. È ammesso il taglio ...

anziché:

«È ammesso il taglio ...

a pagina 14 colonna destra, art. 23, comma 1, dopo il punto b) leggasi:

«c) anni 18 per le specie ...

anziché:

«e) anni 18 per le specie ...

Dopo il comma 2, dello stesso articolo, leggasi:

«3. Nei cedui trattati a sterzo, ...

anziché:

«Nei cedui trattati a sterzo ...

A pag. 15 colonna sinistra all'art. 25 leggesi:
«3. Tra un taglio ed il successivo ...
anziché:
«Tra un taglio ed il successivo ...

01R0723

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 48.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 17 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9 della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

Art. 2.

Prelievo

1. Al fine di ridurre i danni alle colture agricole è consentito il prelievo a carico delle specie passero, passera mattugia e storno.

2. Il prelievo, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivi, è consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all'art. 13 primo comma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

3. Il prelievo di cui al comma precedente è consentito per la specie storno dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002, e per le specie passero e passera mattugia dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 su tutto il territorio regionale non sottoposto al divieto di caccia.

4. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche giorni 1° e 2 settembre 2001.

Art. 3.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. La giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Commissione dell'Unione europea (UE) e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

Art. 4.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 3/1994, può sospendere l'abbattimento quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 ottobre 2001

MARTINI

La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 luglio 2001, rinviata dal Governo in data 10 agosto 2001 e dal medesimo consiglio riapprovata nella seduta del 18 settembre 2001 ai sensi del IV comma dell'art. 127 della Costituzione, è promulgata per decorrenza dei termini di cui al sopracitato articolo.

01R0724

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2001, n. 50.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 24 ottobre 2001)

(Omissis).

01R0725

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 33.

Norme in materia di attività di estetica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, (Disciplina dell'attività di estetista) al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell'attività di estetista da parte dei comuni nonché le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista.

Art. 3.

Esercizio dell'attività di estetista

1. L'esercizio dell'attività di estetista è disciplinato dalla legge n. 1/1990 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 1 della presente legge nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990.

Art. 4.

Programmazione comunale

1. Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista in relazione all'effettiva esigenza dell'utenza e nell'ottica dello sviluppo occupazionale, la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e in armonia con le eventuali indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto, in particolare:

a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;

b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;

c) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 5.

Art. 5.

Regolamenti comunali

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio regionale, i comuni adottano i regolamenti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 1/1990 e nella presente legge.

2. I regolamenti comunali prevedono in particolare:

a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista nonché le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi a livello territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c);

b) le caratteristiche, la destinazione d'uso e le superfici minime dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, con l'indicazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;

d) le cause di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;

e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede

f) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;

g) i criteri per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli esercizi;

h) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

i) i criteri di controllo sul possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

Art. 6.

Formazione professionale

1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:

a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;

b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;

c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, (Disciplina dell'apprendistato);

d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'art. 8, commi 4 e 7 della legge n. 1/1990.

3. Le prove di carattere teorico pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 23/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4, 5 e 6 della legge n. 1/1990.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla legge n. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all'art. 5, comma 2, lettera f).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base degli accertamenti previsti dall'art. 8, comma 1, con provvedimento comunicato al richiedente entro i termini fissati dal regolamento comunale di cui all'art. 5.

Art. 8.

Compiti delle aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 9.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 della legge n. 1/1990 sono irrogate dal comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad esso inviati dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell'art. 8, comma 2, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 10.

Adeguamento dei regolamenti comunali

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1989, n. 77 alla normativa contenuta nella legge n. 1/1990 e nella presente legge.

2. Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 1/1990. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata.

Art. 11.

Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale

1. I soggetti di cui all'art. 8, commi 4 e 7, della legge n. 1/1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare, con le modalità stabilite da appositi bandi, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d).

2. A conclusione dei corsi di riqualificazione di cui all'art. 8, comma 7 della legge n. 1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico-pratico, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge.

Art. 12.

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 77/1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 dicembre 2001

STORACE

02R0075

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 34.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle funzioni della Regione relative all'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Alla Regione, quale ente titolare dell'IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell'art. 5.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 446/1997, la Regione è titolare dell'anagrafe dei dati e delle informazioni relative all'IRAP, a norma dell'art. 6.

Art. 3.

Disciplina delle procedure applicative

1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

2. Per il riscontro contabile e la verifica dei versamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria alla Regione e delle operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 446/1997.

Art. 4.

Gestione dell'IRAP

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative:

a) gestione diretta attraverso le strutture regionali;

b) affidamento della gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 446/1997;

c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 5.

Variazione dell'aliquota

1. A far data dal 1° gennaio 2002 alle aliquote dell'IRAP, come determinate dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante, nonché quelle di seguito indicate:

a) alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell'aliquota dello 0,50 per cento rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale;

b) alle imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro, si applica una riduzione dell'aliquota, limitatamente ai primi tre anni di attività, di un punto percentuale rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale;

c) alle imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica:

1) se ricadenti nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A, la riduzione dell'1 per cento;

2) se ricadenti nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A la riduzione dello 0,5 per cento.

2. Alle imprese di cui al comma 1, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie economiche del quarto e quinto gruppo della tabella A.

3. Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell'IRAP sono stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, e successive modifiche.

Art. 6.

Anagrafe dei contributi IRAP

1. I dati e le informazioni relativi all'IRAP sono organizzati in anagrafe dei contribuenti IRAP, ai fini di una efficace ed efficiente gestione dell'imposta.

2. L'anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione dall'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 446/1997, e successive modifiche e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli enti locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

Art. 7.

Regime transitorio

1. Fino alla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell'atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso art. 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall'art. 25 del decreto legislativo n. 446/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 dicembre 2001

STORACE

(Omissis).

02R0076

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 35.

Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'affidamento dei servizi

1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in atto e in qualsiasi forma esercitati, è prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza e fermo restando, per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui, l'obbligo di affidamento da parte del concedente di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di vettore. Gli atti di affidamento cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2004 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 30/1998, fermo restando quanto previsto nell'art. 22 della medesima legge regionale 30/1998.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all'art. 19, comma 1 della legge regionale 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l'indizione in data anteriore a centottanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all'art. 24, comma 3 della stessa legge regionale n. 30/1998.

3. I contratti di servizio di cui all'art. 24 della legge regionale 30/1998, integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere al 31 dicembre 2002 almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione del contratto di servizio come previsto dal medesimo art. 24.

4. Ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 3, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza dell'affidamento di un anno, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.

Art. 2.

Riparto delle risorse finanziarie ai comuni

1. Le attribuzioni della giunta regionale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 30/1998, sono esercitate sino al 31 dicembre 2003 e comunque finché le medesime non saranno effettivamente esercitate dalle province sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 30/1998.

Art. 3.

Riequilibrio del fondo regionale trasporti

1. Ai fini del riequilibrio del fondo regionale trasporti per le finalità di cui all'art. 30, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1998 per l'anno 2002, la giunta regionale, limitatamente ai servizi con percorrenza superiore a due milioni di chilometri annui, corrisponde agli enti affidanti il novanta per cento della spesa storica corrispondente ai contributi erogati ai soggetti esercenti il trasporto pubblico locale per l'anno 1998, il cui importo è integrato del corrispettivo dei contratti di servizio stipulati in data successiva al 1998 limitatamente alla quota a carico del fondo regionale trasporti. La giunta regionale provvede, altresì, a ripartire le rimanenti risorse tenendo

conto del rapporto costi ricavi, dell'incidenza sullo stesso degli obblighi di servizio, nonché della velocità commerciale dei servizi regionali in rapporto alle penetrazioni urbane. Gli enti affidanti provvedono alla revisione della rete e dei livelli dei servizi minimi nei limiti delle risorse attribuite, nonché all'adeguamento dei contratti di servizio con l'affidatario

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 dicembre 2001

STORACE

02R0077

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 36.

Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), come da ultimo modificata dalla legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), e delle aree laziali di investimento, nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

2. La presente legge disciplina altresì le funzioni relative all'organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento.

Art. 2.

Sistemi produttivi locali e distretti industriali

1. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 della legge n. 317/1991, come da ultimo modificata dalla legge n. 140/1999, sono definiti:

a) sistemi produttivi locali, i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

b) distretti industriali, i sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Art. 3.

Aree laziali di investimento

1. La Regione, anche ai fini dell'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata o di altri strumenti analoghi, individua le aree laziali di investimento quali aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di sistema produttivo locale o distretto industriale di cui all'art. 2.

Art. 4.

Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento

1. I sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento sono individuati con deliberazione del consiglio regionale, adottata su proposta della giunta.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territorio regionale, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto in particolare dei seguenti elementi nel territorio considerato:

- a) numero delle aziende della filiera produttiva in rapporto al totale delle aziende;
- b) occupati diretti;
- c) fatturato complessivamente prodotto valutato in riferimento ai dati espressi a livello provinciale e regionale;
- d) presenza sul territorio di organizzazioni di imprese e di servizi in grado di identificare l'esistenza di una cultura di organizzazione di imprese in rete e il sistema di relazioni che intercorrono tra le imprese.

3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli enti locali e l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio, la Regione, con le modalità di cui al comma 1, può individuare ulteriori sistemi produttivi locali, distretti industriali o aree laziali di investimento.

4. La deliberazione di cui al comma 1, può essere aggiornata con cadenza biennale sulla base della variazione degli indici ISTAT.

5. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 la Regione si avvale dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a., di seguito denominata agenzia sviluppo Lazio, per l'elaborazione di uno studio strumentale alle politiche dei sistemi territoriali attraverso un monitoraggio dell'evoluzione economica e territoriale, da effettuarsi con la collaborazione del sistema universitario, camerale e dell'ISTAT e da aggiornarsi con la stessa periodicità di cui al comma 4.

Art. 5.

Progetti innovativi e di sviluppo

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 317/1991, come da ultimo modificata dalla legge n. 140/1999, e in conformità al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, e alla vigente normativa comunitaria, la Regione finanzia progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, predisposti da soggetti pubblici, privati appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato della filiera produttiva o da soggetti di natura mista, con priorità per quelli comuni a più imprese, anche attraverso forme consortili e associative, e finalizzati all'aggregazione di soggetti inizialmente operanti in maniera isolata.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti innovativi e di sviluppo che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) creazione delle condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti e potenzialmente reperibili all'interno del sistema produttivo locale e del distretto industriale;
- b) sviluppo e consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promozione del rilancio dell'occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione e servizi;
- c) trasformazione e sviluppo del territorio, anche attraverso l'aumento della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio al sistema produttivo, comprese quelle dirette allo sviluppo dell'organizzazione dei mercati locali del lavoro e della sub-fornitura o alla realizzazione di poli tecnologici e di consorzi per la difesa e la promozione dei prodotti tipici;

d) sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle stesse ed alla penetrazione di nuovi mercati;

e) promozione dei processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, in particolare nella prospettiva di una integrazione di sistema e del consolidamento delle relazioni fra imprese;

f) miglioramento delle prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative, anche per l'ottenimento della relativa certificazione di qualità;

g) supporto alla diversificazione ed alla riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;

h) sostegno alla reindustrializzazione delle aree che evidenziano processi di declino ed alla riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la ricollocazione delle risorse umane;

i) aumento del livello tecnologico, della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché della cultura in materia di brevetti, modelli e marchi e della tutela della proprietà industriale in genere;

l) valorizzazione e affinamento delle risorse umane attraverso l'attuazione di specifici programmi di formazione;

m) tutela degli equilibri ambientali dei singoli sistemi territoriali, promozione del risparmio energetico e della sicurezza sul lavoro.

3. Possono costituire ulteriori obiettivi dei progetti innovativi e di sviluppo finanziabili tutte le attività connesse con gli obiettivi di cui al comma 2, nonché quelle derivanti da innovazioni tecnologiche.

4. La Regione finanzia, altresì, progetti innovativi e di sviluppo delle aree laziali di investimento, che perseguono gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6.

Regolamento

1. La giunta regionale, ai fini del finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all'art. 5, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, un regolamento.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi e di sviluppo all'agenzia sviluppo Lazio e per la relativa istruttoria svolta da quest'ultima;
- c) la composizione e i compiti del nucleo di valutazione dei progetti innovativi e di sviluppo, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive;
- d) i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto dei seguenti elementi:
 - 1) effettiva cantierabilità del progetto;
 - 2) tempi di esecuzione;
 - 3) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
 - 4) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali;
 - 5) rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto;
 - 6) struttura proponente sotto il profilo della professionalità, organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;
 - 7) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammissibile a contributo;
- e) le spese ammissibili, la forma del finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti innovativi e di sviluppo;
- f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- g) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 7.

Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento

1. Le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento sono affidate all'Agenzia sviluppo Lazio, che si avvale del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli aspetti di rispettiva competenza.

2. L'Agenzia sviluppo Lazio, in conformità alla legislazione vigente e agli indirizzi della programmazione statale e regionale, provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti:

a) redige, sulla base delle proposte formulate dagli enti locali interessati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, gli schemi dei programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento e ne promuove l'attuazione;

b) promuove l'utilizzo delle risorse che la Regione e gli enti locali assegnano allo sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento;

c) esprime proposte e formula pareri alla giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

d) promuove la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, statale e comunitaria;

e) provvede ad assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nel territorio alla definizione dei programmi di sviluppo;

f) promuove l'immagine del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali.

Art. 8.

Programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento)

1. Gli schemi dei programmi di sviluppo redatti dall'Agenzia sviluppo Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), determinano, tenendo conto dello studio di cui all'art. 4, comma 5:

a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;

b) le azioni da svolgere, complete dei piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;

c) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse previste.

2. Gli schemi dei programmi di sviluppo sono trasmessi alla giunta regionale che, verificata la conformità alla legislazione vigente e agli indirizzi della programmazione statale e regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere della competente commissione consiliare permanente, li adotta o, in caso di mancata conformità, li rinvia all'agenzia sviluppo Lazio per i necessari adeguamenti.

3. I programmi di sviluppo possono essere periodicamente aggiornati dall'agenzia sviluppo Lazio con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art. 9.

Conferenze di servizi

1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all'art. 5, sono indette, ai sensi della normativa vigente, specifiche conferenze di servizi volte anche alla stipulazione di appositi accordi di programma o alla sottoscrizione di strumenti analoghi.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i distretti industriali, i sistemi produttivi locali e le aree laziali di investimento.

Art. 11.

Fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d'investimento

1. Per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 6/1999, è istituito presso l'agenzia sviluppo Lazio il fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d'investimento.

2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato con contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e l'agenzia sviluppo Lazio. La convenzione deve disciplinare, tra l'altro, gli adempimenti affidati all'agenzia sviluppo Lazio dalla presente legge, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo di cui all'art. 12.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003, è istituito il capitolo n. 22138 denominato «Fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d'investimento» con la dotazione complessiva di lire 12 miliardi, di cui 4 miliardi per l'esercizio 2001, 4 miliardi per l'esercizio 2002 e 4 miliardi per l'esercizio 2003.

2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 29002 - lettera g) Elenco 4 del bilancio 2001-2003.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 dicembre 2001

STORACE

02R0078

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 37.

Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale, sostiene e promuove, in collaborazione con il comune di Fontana Liri, l'istituzione del «Premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano», finalizzato a valorizzare i giovani attori italiani.

Art. 2.

Organizzazione

1. All'organizzazione della manifestazione per il conferimento del premio e delle eventuali iniziative collaterali, da realizzare sotto il patrocinio della Regione, provvede il comune di Fontana Liri mediante la costituzione di un comitato scientifico, composto da nomi di prestigio a livello nazionale, incaricato di:

- a) selezionare i film partecipanti al concorso;
- b) nominare la giuria che attribuisce i premi inerenti la manifestazione;
- c) curare le eventuali iniziative collaterali alla manifestazione.

2. Entro il termine ed agli effetti stabiliti dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e successive modifiche, il comune di Fontana Liri presenta all'assessorato regionale competente in materia di cultura un progetto relativo all'attività da svolgere nell'anno successivo nonché un dettagliato preventivo economico.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima attuazione, il progetto ed il preventivo economico di cui all'art. 2, comma 2 sono presentati, a valere per gli esercizi finanziari 2001-2002, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione il capitolo di spesa numero 44303 denominato «Contributo al comune di Fontana Liri per l'organizzazione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema Italiano», con lo stanziamento per l'anno 2001 di lire 100 milioni.

2. Allo stanziamento di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo di spesa numero 16310, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 dicembre 2001

STORACE

02R0079

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 la giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2002, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2002, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni.

2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2001

STORACE

02R0080

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche le parole:

«Entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2002».

Art. 2.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche

1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, e successive modifiche le parole:

«Entro i successivi trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Durante il periodo di affissione».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2001

STORACE

02R0081

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 «Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio» e 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche - disposizioni transitorie in materia di invalidi civili.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 38/1996 e successive modifiche:

- a) all'art. 11, comma 1, la lettera d) è abrogata;
- b) all'art. 12, comma 2, secondo periodo, le parole da «esercitano» fino a «convenzione» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche

1. All'art. 151, comm 1, lettera b), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche le parole «ai minori illegittimi» sono soppresse.

2. All'art. 191 della legge regionale n. 14/1999, e successive modifiche, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 151, comma 1, lettera b), decorre dal 1° marzo 2002. A partire da tale data le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti.».

3. All'art. 192 della legge regionale n. 14/1999, e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», a decorrere dall'esercizio finanziario 2002:

a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 151, comma 1, lettera b), nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11;

b) la Regione finanzia il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2001;

c) le province, già titolari delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 151, comma 1, lettera b), trasferiscono ai comuni, in proporzione alla popolazione residente ed in base ai rendiconti attinenti all'esercizio di tali funzioni e compiti, le relative risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare all'esercizio stesso;

d) la provincia di Roma trasferisce al comune di Roma le risorse patrimoniali immobiliari, umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma, ovvero, in mancanza di risorse patrimoniali o umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive del valore degli immobili o degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso;

e) la provincia di Latina trasferisce al comune di Gaeta le risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio

residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 151, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, ai fini dell'esercizio, in via transitoria, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, la Regione stipula un apposito accordo con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

2. I comuni destinatari delle risorse derivanti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, previa stipula di un protocollo d'intesa con la Regione e con l'INPS, assegnano tali risorse all'INPS per il periodo di vigenza dell'accordo di cui al comma 1.

3. La Regione può destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite massimo di un miliardo, al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.

4. Fino alla data di assegnazione all'INPS delle risorse ai sensi del comma 2, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 continuano ad essere esercitati dai comuni secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 14/1999, e successive modifiche e dai relativi provvedimenti di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2001

STORACE

02R0082

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2001, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis

Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare

1. Qualora nell'ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dal PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del consiglio regionale antecedente alla data di

entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, è consentita, in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità.

2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono correddati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2001

STORACE

02R0083

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8.

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 1° febbraio 2002)

(Omissis).

02R0261

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 9.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 1° febbraio 2002)

(Omissis).

02R0262

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 2001, n. 19.

Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 27 novembre 2001).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Udito il parere n. 606/2001 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 10 settembre 2001;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 355 del 25 settembre 2001;

Su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A) allegata.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo determinato nell'allegata tabella A) che risulti maggiore.

Art. 2.

1. Gli importi risultanti dalla tabella A) sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B) e B1) allegate;

e) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B) e B1) allegate.

2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all'anno di variazione di pertinenza.

Art. 3.

1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento è riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna.

2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

3. Ai consiglieri del comune capoluogo di provincia di Enna è riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.

Art. 4.

1. Al vice sindaco è corrisposta l'indennità di funzione nelle seguenti misure:

comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennità sindaco;
comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennità sindaco.

2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennità di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.

Art. 5.

1. Ai vice presidenti delle province regionali è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti.

2. Agli assessori e ai presidenti dei consigli delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle province regionali.

Art. 6.

1. Ai vice presidenti dei consigli dei comuni e delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti dei consigli comunali e provinciali.

Art. 7.

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta indennità di funzione nella misura dell'80% di quella riconosciuta all'assessore del comune di appartenenza. Ai consiglieri circoscrizionali è corrisposto gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni previste dalla normativa locale relativa, nella misura dell'80% di quella prevista per il consigliere del comune di appartenenza.

Art. 8.

1. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli amministratori delle province regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono incrementati del 15%.

Art. 9.

1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché a quella del consorzio tra enti locali.

2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 10.

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente regolamento, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. L'incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario.

Art. 11.

1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrizzazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonché agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell'allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.

Art. 12.

1. L'indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno.

Art. 13.

1. La popolazione di riferimento per le misure di indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall'ultimo censimento della popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente adeguate.

Art. 14.

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 ottobre 2001.

CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, il 14 novembre 2001

Registro n. 1, presidenza della Regione, foglio n. 128

(Omissis)

02R0273

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 20.

Disposizioni sull'ordinamento dell'amministrazione regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 59 dell'11 dicembre 2001)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ordinamento della Presidenza

1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.

2. L'ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori di cui al comma 6 dell'art. 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'amministrazione regionale in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità.

Art. 3.

Personale addetto alla guida delle vetture di servizio

1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui al l'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.

2. Con il provvedimento di costituzione dell'ufficio di cui al comma 1, posto alle esclusive dipendenze del presidente della Regione, vengono, altresì, individuate le unità di personale, da destinare a supporto del predetto ufficio, addette alla guida delle vetture di servizio

di ciascuno degli *ex* presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1.

Art. 4.

Controlli interni

1. Il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

«3. L'art. 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato».

2. Il comma 4, dell'art. 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

«4. Nell'amministrazione della Regione Sicilia si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge».

3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.

4. Al comma 3, dell'art. 10, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole «con apposito regolamento» sono sostituite dalle seguenti «dal sistema complessivo dei controlli interni».

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.

Art. 5.

Comitato di coordinamento dei dipartimenti

1. È istituito presso la presidenza della Regione il comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'amministrazione regionale.

3. Ai lavori del CODIPA partecipa il dirigente che coordina gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

4. Il CODIPA esprime pareri ed articola proposte operative per quanto riguarda:

a) la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;

b) l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;

c) il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.

5. Il CODIPA è convocato almeno una volta al mese dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione.

Art. 6.

Contrattazione collettiva

1. Il comma 1, dell'art. 57, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si interpreta nel senso che sino al 1° gennaio 2002 continuano ad applicarsi per la contrattazione collettiva le disposizioni di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

Art. 7.

Interpretazione autentica

dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che i servizi di prevenzione e protezione istituiti

presso la presidenza della Regione espletano i compiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la presidenza della Regione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1. Il servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato espleta i propri compiti per tutte le strutture operative aggregate ed incardinate presso il singolo assessorato regionale.

Art. 8.

Adesione al circuito nazionale acquisti

1. Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. In alternativa, sia le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 2001

CUFFARO

02R0274

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 59 dell'11 dicembre 2001)

(Omissis)

02R0275

LEGGE 29 dicembre 2001, n. 22.

Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 2 dell'8 gennaio 2002)

(Omissis)

02R0276

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 1.

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2002)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:

- a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio-assistenziali;
- b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'art. 2, i seguenti benefici:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) contributi per le spese di gestione.

Art. 2.*Soggetti ammissibili*

1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:

- a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I;
- b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I;
- c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe I.

I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a-bis), comma 1, art. 10, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

Art. 3.*Benefici*

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione europea per la Regione Sardegna.

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'art. 4.

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4, le eventuali variazioni sono adottate con delibera della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.*Massimali di intervento*

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'art. 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'art. 3, sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'art. 10.

Art. 5.*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

Art. 6.*Contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato*

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Art. 7.*Spese di gestione*

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:

- a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
- b) trasporti interni alla Sardegna;
- c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
- d) acquisto di materie prime;
- e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2002-2003 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività, e del 45 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività.

4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (II biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (III biennio).

5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di euro 309.874,00 per il primo anno di attività e di euro 206.583,00 per il secondo anno di attività.

6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'art. 11.

Art. 8.

Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

- a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
- b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
- c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.

2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.

3. A tal fine gli assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

Art. 9.

Modalità istruttorie

1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.

Art. 10.

Direttive di attuazione

1. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 11.

Norme finali

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.

Art. 12.

Norma transitoria

1. La legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, inapplicabile dal 1° gennaio 2000, è abrogata.

2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, ed istruite sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 13.

Fondo intervento

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della presidenza della giunta un fondo da ripartire denominato: «Imprenditoria giovanile».

2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla giunta regionale, ai termini dell'art. 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con la procedura di cui all'art. 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 87.797.673 per l'anno 2002 ed in euro 103.290.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, e fanno carico alla UPB S01.020 (Nuova Istituzione) Direz. Gen. 01 - Serv. 3 (02.17) - (Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile) del bilancio 2002-2004 e a quelle corrispondenti dei bilanci successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

quanto all'anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 6 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;

quanto agli anni dal 2003 al 2006 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004 e quelle dei bilanci per gli anni successivi.

2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2003-2004 possono essere anticipate all'anno 2002, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 gennaio 2002

PILI

02R0221

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 2.

Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 29 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei contratti

1. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuità territoriale dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, con effetto dal 1° gennaio 2001, e fino alla data di aggiudicazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) per l'anno 2001, per l'importo valutato in euro 1.808.000, con le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S13.017 (cap. 13039);

b) per l'anno 2002, per l'importo valutato in euro 3.098.741, con il bilancio 2002-2004 (UPB S13.017).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 gennaio 2002

PILI

02R0222

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)» e interventi in favore degli emigrati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 2001

1. Dopo il comma 19-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» introdotto dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, è aggiunto il seguente:

«19-*ter*. — Fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni di cui al comma 19, non si applicano ai rifiuti sanitari di origine extraregionale destinati all'incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; il quantitativo annuo di rifiuti di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento da ogni singolo impianto non può essere superiore a quello smaltito tramite incenerimento dallo stesso impianto nell'anno 2000. Le ceneri dei rifiuti di provenienza extraregionale devono essere smaltite in discariche monomateriali

destinate prevalentemente allo smaltimento dei residui dell'incenerimento oppure mediante smaltimento in discariche ubicate al di fuori del territorio regionale. Tale disposizione in deroga temporanea è finalizzata a consentire gli adeguamenti necessari da apportare agli impianti di smaltimento dei predetti rifiuti speciali, al fine di consentire la diversificazione dei trattamenti in funzione dei soli rifiuti di origine regionale, ed eventualmente, per realizzare produzioni energetiche alternative.».

2. Dopo il comma 35 del medesimo art. 6 della legge regionale n. 6, del 2001, è aggiunto il seguente:

«35-*bis*. — Al fine della accelerazione della spesa, le somme disponibili e in conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli ricompresi nella UPB S01.018 possono essere utilizzate nell'anno 2002, senza il vincolo della destinazione di provenienza, per l'attuazione degli adempimenti già di competenza dell'ufficio speciale per l'occupazione (di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27) assegnati con decreto del presidente della giunta regionale 24 ottobre 2001, n. 115, al "Servizio degli interventi in materia di occupazione e sviluppo del partenariato" della direzione generale della presidenza della giunta, che ne cura i relativi atti di spesa.».

Art. 2.

Interventi in favore di emigrati sardi in condizione di grave difficoltà

1. Al fine di far fronte a situazioni di grave emergenza che rendano estremamente rischiosa o difficile la condizione di vita e di permanenza in Paesi in cui sono presenti emigrati sardi, la Regione è autorizzata a disporre interventi di sostegno in favore degli emigrati stessi che versino in condizioni di particolare disagio economico; gli interventi sono finalizzati:

a) a lenire, con interventi di prima emergenza, le condizioni di disagio delle persone interessate;

b) ad agevolare le possibilità di rientro e la prima accoglienza in Sardegna anche attraverso l'intervento attivo dei comuni interessati;

c) a fornire assistenza nei luoghi di residenza per il soddisfacimento di bisogni essenziali;

d) ad agevolare l'inserimento lavorativo, dipendente o autonomo, sia nei Paesi di provenienza sia nei luoghi di eventuale rientro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato per l'annualità 2002 in euro 1.032.913 si fa fronte con il bilancio 2002-2004 (UPB S 10.034).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 gennaio 2002

PILI

02R0223

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651767/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 4 2 7 *

€ 1,60